



CITTÀ DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 156	OGGETTO: Associazione nazionale Carabinieri in congedo sezione di Cave: direttiva.
Del 30/08/2016	

L'anno duemilasedici, questo giorno trenta del mese di agosto alle ore 19:20 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.	Presente	Assente
Angelo Lupi Sindaco	X	
Rita Dappi Assessore	X	
Mauro Rossi “	X	
Silvia Mancini “		X
Giulio Beltramme “	X	
Marco Taurone	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -

Assiste il vice Segretario Dott. Giuseppe Scaramella

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO (Art. 49 D.LGS. 267/2000)	
RESPONSABILE DEL : II DIPARTIMENTO.	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: favorevole Dott.ssa Alessandra Galizia
IN DATA: 30/08/2016	
RESPONSABILE DEL: : II DIPARTIMENTO.	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
IN DATA:	

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 annovera, fra l'altro, la promozione delle attività ricreative tra le funzioni trasferite ai Comuni;
- l'art. 3, comma 2, del D.lgs. 267/2000, stabilisce che "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.";
- lo statuto comunale include tra le finalità e gli obiettivi dell'azione comunale lo sviluppo e il sostegno delle attività di enti, organismi e associazioni di volontariato;
- che l'Amministrazione Comunale è impegnata nella realizzazione di tutta una serie di interventi e servizi a sostegno dell'associazionismo locale;
- che nell'ambito delle iniziative suddette un posto di primo piano ha l'attività dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo la quale da anni svolge con passione attività di servizio e volontario e gratuito proponendosi di portare aiuto ovunque serva la competenza e l'esperienza dei militari dell'Arma in congedo;
- il Comune di Cave risulta essere proprietario di un locale sito nel seminterrato dell'ex Asilo Nido con accesso da via Leonardo Da Vinci, da utilizzare per finalità socio culturali dello stesso Ente o di associazioni operanti nel territorio;

SENTITA la richiesta dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo di Cave per la concessione in comodato gratuito del suddetto locale, per utilizzarlo a sede delle proprie attività;

RAVVISATA la necessità di regolare, tra l'Amministrazione comunale di Cave e l'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, i rapporti di concessione in uso del predetto locale mediante apposito contratto di comodato;

EVIDENZIATO che l'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo deve utilizzare e far utilizzare i locali con la massima diligenza, con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di non recare danni allo stesso, e dovrà rispondere, in ogni caso, degli oneri derivanti dal ripristino di quanto danneggiato, anche da terzi;

RITENUTO CHE la scelta di affidare alla Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, l'uso dei suddetti locali è particolarmente vantaggiosa per questo comune, in quanto, da un lato, consente di responsabilizzare l'organizzazione che utilizza il locale stesso, dall'altro, concorre all'obiettivo di sostenere e valorizzare l'associazionismo locale coinvolgendolo direttamente nella gestione degli immobili comunali;

VISTO lo schema di contratto di comodato per l'occasione predisposto dall'ufficio ragioneria che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante ed essenziale;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli, unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato contratto di comodato, costituente parte integrante ed essenziale, che regola, tra l'Amministrazione comunale di Cave e l'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo sezione

di Cave i rapporti di concessione in uso della porzione del locale sito nel seminterrato dell'ex asilo nido con accesso da Via Leonardo Da Vinci da utilizzare per finalità sociali della stessa associazione;

2. di prendere atto che l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Cave deve utilizzare e far utilizzare i locali con la massima diligenza, con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di non recare danni agli stessi, e dovrà rispondere, in ogni caso, degli oneri derivanti dal ripristino di quanto danneggiato, anche da terzi;

3. di dare atto che il comodatario, identificato nella persona designata dall'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Cave, è responsabile nei confronti del Comune della custodia e conservazione del locale ed è fatto divieto assoluto di adibire, anche solo parzialmente e/o temporaneamente, i locali ad abitazione;

4. di determinare in euro 100,00 il concorso annuo dell'Associazione alle spese relative alle utenze;

5. di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato a provvedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione compreso la sottoscrizione della convenzione autorizzando lo stesso sin da ora a compiere, quant'altro sia ritenuto opportuno o necessario per il buon fine della stipulazione di cui trattasi;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è il seguente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DI quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Giuseppe Scaramella)

IL SINDACO

F.to (Sig. Angelo Lupi)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 23 SET 2016



Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va
dell'Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Scaramella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale



Il Segretario Comunale/Il Responsabile dell'Area Amm.va

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva:

- ☐ Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 in data _____
- ☐ Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134 comma 3° D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

Il Segretario Comunale/ Il Responsabile dell'Area Amm.va



Allegato "A" alla deliberazione di G.C. n. del

COMUNE DI CAVE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVE E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI SEZIONE DI CAVE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO
GRATUITO DEI LOCALI SITI PRESSO VIA _____ DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno duemilasedici, addì _____ in Cave presso la sede municipale, con la presente scrittura privata fatta in duplice copia originale, da valere a tutti gli effetti di legge

FRA

- L'Amministrazione comunale di Cave, con sede in Piazza Garibaldi 6 – cod. fiscale 02078610587 - rappresentato ai fini della stipula del presente contratto dalla Dr.ssa Alessandra Galizia, nata a Palestrina (RM) il 02/10/1970, Responsabile del II Dipartimento,

E

- L'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo Sezione di Cave avente sede legale in via _____, in persona del proprio Presidente Pro-Tempore sig. _____, nato a _____, il _____, residente in _____ in Via _____ n. _____ (di seguito denominata _____).
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Cave concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sezione di Cave la porzione del locale situata nel seminterrato dell'ex asilo nido di proprietà comunale, con accesso da Via Leonardo Da Vinci, affinché tale locale venga destinato ad il seguente uso: per riunioni ed assemblee dei soci, incontri pubblici concernenti le finalità associative, incontri con fornitori ed esperti ect;

ART. 2

Non sono ammesse destinazioni ed usi diversi da quelli previsti e convenuti. Eventuali modifiche della destinazione d'uso dei locali dovranno formare oggetto di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. L'immobile sopra descritto è concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente e che il Comodatario dichiara di conoscere come corretto e veritiero.

ART. 3

Il comodato a titolo gratuito avrà la durata di anni due, con decorrenza dal 01/09/2016 fino al 01/09/2018 senza obbligo di disdetta da parte della proprietà, detto termine potrà essere, su richiesta

scritta dell'Associazione almeno 15 giorni prima della scadenza, rinnovato per un periodo da concordarsi tra le parti.

Le parti convengono, ai sensi del disposto dell'art. 1809, comma 2 codice civile, che l'anticipata restituzione dell'immobile potrà essere richiesta ove il Comune intenda destinare tale immobile a scopi diversi (istituzionale, culturale, sociale ect), a fronte di esigenze non dilazionabili. In ogni caso l'anticipata restituzione dell'immobile dovrà essere richiesta a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di almeno 1 mese.

ART. 4

Il locale viene concesso a titolo di comodato gratuito, riconoscendo la valenza sociale dell'associazione.

ART. 5

Il comodatario si impegna a prendere autonomamente in gestione tale locale con propri mezzi e proprio personale, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 6

Il comodatario si obbliga a mantenere il locale in modo decoroso. All'interno dello stabile è tassativamente vietato fumare.

Sono a carico del comodatario i seguenti oneri e obblighi:

- a) la manutenzione ordinaria dei beni de quibus, la pulizia del locale, degli arredi e delle attrezzature ogni qualvolta si renda necessario;
- b) l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti.

Il comodatario dichiara peraltro che nessun lavoratore dipendente o assimilato presterà servizio presso i locali, avvalendosi egli esclusivamente dell'opera di volontari non retribuiti.

Le spese relative ai consumi delle utenze saranno rimborsate dall'Associazione con contributo forfettario;

ART. 7

Il comodatario non potrà effettuare nessuna opera e nessuna modifica senza il previo permesso scritto del Comune.

Al termine del comodato, l'assegnatario avrà l'obbligo di riconsegnare il locale nello stesso stato in cui era stato ricevuto, a meno che il Comune, a proprio insindacabile giudizio e senza essere tenuto a corrispondere compenso di sorta, preferisca conservare a proprio beneficio le migliorie e le nuove opere apportate dall'associazione, ad eccezione di quelle che risulteranno amovibili senza creare pregiudizio ai locali.

ART. 8

Le riparazioni dette locative, così come individuate dagli artt. 1576-1609 codice civile, saranno tutte, nessuna eccettuata, ad esclusivo carico dell'assegnatario. Per l'esecuzione delle opere di cui sopra, il Comune ha facoltà di sostituirsi all'assegnatario qualora quest'ultimo, a fronte di preventivata richiesta scritta da parte del Comune, non vi provveda direttamente, con addebito delle relative spese.

Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 del codice civile l'assegnatario non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento di danni o spese qualora, per riparazioni che il Comune riterrà necessarie anche se differibili, per modifiche e/o miglioramenti all'interno dello stabile ovvero a parte di esso, dovesse risultare limitato l'uso o il godimento dei locali assegnati.

Il Comune si impegna peraltro a fornire preventiva comunicazioni all'associazione in caso di esecuzione di eventuali interventi di riparazione, modifiche e/o miglioramenti allo stabile ovvero a parte di esso e ad effettuare tali interventi nei periodi di chiusura del servizio svolto all'associazione in tali locali.

L'associazione s'impegna a segnalare eventuali situazioni anomale che incidano sul decoro o la sicurezza degli immobili in uso e non rientrino fra gli interventi di piccola ed ordinaria manutenzione.

L'apposizione di targhe, vetrine, ecc. è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.

Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.

ART. 9

Il comodatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa derivare a terzi, cose o persone in dipendenza e conseguenza di qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all'interno dei locali.

Per le proprie competenze il Comune di Cave non rileva, nei locali di che trattasi, rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, di conseguenza non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

ART. 10

Il Comune è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

ART. 11

Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare il locale assegnato per accertarsi della buona conservazione e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale.

ART. 12

L'inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti nel presente contratto potrà determinare ipso jure la sua risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, ove l'associazione non fornisca, entro dieci giorni dalla richiesta formulata per iscritto dal Comune, specifiche e pertinenti motivazioni in ordine alla violazione contrattuale contestate, dovrà lasciare liberi i locali assegnati e restituire le chiavi entro 30 giorni.

ART. 13

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza giurisdizionale, l'assegnatario dichiara di essere domiciliato presso la sede di via _____.

ART. 14

Per qualsiasi eventuale contestazione relativa all'esecuzione della presente convenzione, le parti individuano quale foro esclusivamente competente, in espressa deroga al ogni previsione del codice di procedura civile, il Tribunale di Tivoli.

ART. 15

Il presente contratto, che consta di n. 16 articoli e si compone di _____ facciate, viene redatto in duplice originale e sarà registrato in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne chiede la registrazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 16

Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione della presente scrittura, che accettano integralmente.

Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere ritenuta valida se non apportata mediante atto scritto, con il consenso di entrambe le parti.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno espresso riferimento alle norme in materia di comodato previste negli artt. 1803-1813 del codice civile.

Per il Comune di Cave

Per Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sezione di Cave